



Regione Calabria  
**ARPACAL**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



**DIREZIONE GENERALE**  
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

Amm: Arpacal  
SEDE CENTRALE

Aoo: Arpacal

Catanzaro, 28 gennaio 2016

Protocollo nr. 3126 del 28/01/2016 (INTERNO)



Alla Direzione Amministrativa  
Commissario Maria Francesca Gatto

Al Servizio Giuridico Contenzioso e Normativa del Lavoro

Al Servizio Economico e politiche di Sviluppo

Ufficio Comunicazioni

p.c.

Alla Direzione Generale  
Commissario  
Avv. Maria Francesca Gatto

Seg: nota 29182 del 13 agosto 2015  
nota 32118 del 10 settembre 2015

Oggetto: Tutela della maternità e della paternità. Modifiche legislative.

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recava, agli articoli dal 2 al 24, alcune modifiche al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico in materia di tutela della maternità/paternità).

Le nuove norme avevano carattere sperimentale, per cui si dovevano applicare esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015.

Il riconoscimento per gli anni successivi al 2015 era condizionato all'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi dei criteri previsti dalla legge delega 10 dicembre 2014, n.183, che individuassero adeguata copertura finanziaria (art. 26, commi 2 e 3, d.lgs. n. 80 del 2015).

In relazione a quanto sopra, si comunica che l'art. 43, comma 2, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ha disposto che *"I benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27 del predetto decreto legislativo"* (l'articolo 27 citato reca la clausola finanziaria di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 12, L. 31.12.2009, n. 196, *Legge di contabilità e finanza pubblica*).

Pertanto, gli istituti in materia di tutela della maternità/paternità, come disciplinati dalle norme citate nelle circolari a seguito si applicano anche per gli anni successivi al 2015.

*Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39*

via (indicare la sede del Dipartimento/Centro) – CAP (solo il numero del CAP) - Città – tel. (il centralino) – fax (il fax del centralino)  
P. IVA 02352560797 [www.arpacal.it](http://www.arpacal.it)



Regione Calabria

**ARPACAL**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



**DIREZIONE GENERALE**

SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

Si allega la tavola sinottica in materia di tutela della genitorialità, aggiornata alle modifiche apportate al d.lgs. n. 151/2001 per quanto riguarda l'elevazione degli anni di età o di ingresso in famiglia (da tre a sei o da otto a dodici) del minore da assistere con congedo parentale o suo prolungamento.

Allegato: Tavola sinottica

**Il Dirigente**

*Dott. Vincenzo Iuli*

## TAVOLA SINOTTICA

### quadro 1: congedo parentale artt. 32 e 36

periodi	fruizione	retribuzione	figlio/a biologico	figlio/a adottivo
			età	ingresso in famiglia
primi 30 giorni (dal 1° al 30° giorno)	complessiva tra genitori	<b>100%</b>		
successivi periodi (dal 31° giorno al 6° mese)	complessiva tra genitori	<b>30%</b>		
oltre i primi 6 mesi (fino al 10° o all'11° mese)	complessiva tra genitori	<b>0% o 30%</b> (nessuna retribuzione o retribuzione al 30% se il dipendente ha un reddito inferiore a 2,5 volte la pensione minima annualmente stabilita dall'INPS)		
qualsunque periodo entro 6, 10 o 11 mesi, compresi quelli fruiti nei primi sei anni	complessiva tra genitori	<b>0% o 30%</b> (nessuna retribuzione o retribuzione al 30% se il dipendente ha un reddito inferiore a 2,5 volte la pensione minima annualmente stabilita dall'INPS)	da sei a dodici anni	

### quadro 2: prolungamento congedo parentale art. 33

(per minore con handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 4, comma 1, legge 104/1992)

periodi	fruizione	retribuzione	figlio/a biologico	figlio/a adottivo
			età	ingresso in famiglia
6 anni (72 mesi) compresi i periodi di congedo parentale normale del quadro 1	complessiva tra genitori	<b>30%</b>	fino a dodici anni	

### quadro 3: malattia del figlio art. 47

figlio/a biologico/a anni di età	retribuzione al 100%	retribuzione 0%	fruizione in ciascun anno di età
	1°	primi 30 giorni	periodi illimitati dopo i primi 30 giorni
2°	primi 30 giorni	periodi illimitati dopo i primi 30 giorni	complessiva tra genitori
3°	primi 30 giorni	periodi illimitati dopo i primi 30 giorni	complessiva tra genitori
4°		5 giorni	per ciascun genitore
5°		5 giorni	per ciascun genitore
6°		5 giorni	per ciascun genitore
7°		5 giorni	per ciascun genitore
8°		5 giorni	per ciascun genitore

### quadro 4: malattia del figlio art. 50 (ADOZIONE)

figlio/a adottivo/a anni di età	retribuzione al 100%	retribuzione 0%	fruizione in ciascun anno di età
	1°	primi 30 giorni	periodi illimitati dopo i primi 30 giorni
2°	primi 30 giorni	periodi illimitati dopo i primi 30 giorni	complessiva tra genitori
3°	primi 30 giorni	periodi illimitati dopo i primi 30 giorni	complessiva tra genitori
4°		periodi illimitati	per ciascun genitore
5°		periodi illimitati	per ciascun genitore
6°		periodi illimitati	per ciascun genitore
7°		5 giorni	per ciascun genitore
8°		5 giorni	per ciascun genitore

### quadro 5: malattia del figlio art. 50, comma 3 (ADOZIONE 6 - 12 anni)

figlio/a adottato/a in età compresa tra 6 e 12 anni anni di ingresso in famiglia	retribuzione 0%	fruizione in ciascun anno dall'ingresso in famiglia
	1°	5 giorni
2°	5 giorni	per ciascun genitore
3°	5 giorni	per ciascun genitore